

N. 1428-2499-B

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

REALE GIUSEPPE, AMODIO, BERTÈ, BIANCHI FORTUNATO, CALVETTI, CASTELLUCCI, ERMINERO, FRACANZANI, GALLI, IANNIELLO, MANCINI ANTONIO, MORINI, PISICCHIO, PREARO, RAUSA, RUSSO FERDINANDO, SPITELLA, TOZZI CONDIVI (1428); MANCINI GIACOMO (2499)

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 6 giugno 1974

MODIFICATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 30 ottobre 1975 (Stampato n. 1691)

Istituzione della corte d'assise di Locri ed aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri alla sezione di corte di appello di Reggio Calabria

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 6 novembre 1975*

TESTO

APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

È istituita in Locri una corte d'assise
avente giurisdizione sulla circoscrizione del
tribunale di Locri.

TESTO

APPROVATO DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Le corti d'assise di Palmi e Locri sono aggregate alla corte d'assise d'appello di Reggio Calabria.

I tribunali di Palmi e Locri sono aggregati alla sezione distaccata di corte d'appello di Reggio Calabria.

ART. 3.

Il Ministro di grazia e giustizia provvederà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla determinazione del personale necessario per il funzionamento degli uffici indicati nei precedenti articoli, rivedendo le piante organiche di altri uffici.

ART. 4.

L'inizio dell'attività della corte d'assise di Locri e la contestuale decorrenza delle modifiche di competenza territoriale previste dall'articolo 2 avranno luogo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nella data che verrà fissata dal Ministro di grazia e giustizia.

ART. 5.

Gli affari civili, penali e amministrativi pendenti avanti la corte di appello di Catanzaro e, dopo l'aggregazione prevista dall'articolo 2, appartenenti per ragioni di territorio alla sezione distaccata di corte di appello di Reggio Calabria sono di ufficio devoluti alla cognizione della sezione stessa, alla data stabilita a norma del precedente articolo.

La disposizione del comma precedente non si applica alle cause civili nelle quali si sia avuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali sia stato già notificato il decreto di citazione e agli affari di volontaria giurisdizione che già siano in corso.

ART. 6.

Gli affari pendenti avanti la corte d'assise di appello di Catanzaro e la corte

ART. 2.

Identico.

Soppresso.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

d'assise di Palmi che, in virtù del disposto degli articoli 1 e 2, appartengono per ragioni di territorio, rispettivamente, alla corte d'assise di appello di Reggio Calabria ed alla corte d'assise di Locri sono di ufficio devoluti alla cognizione delle corti stesse, alla data stabilita a norma dell'articolo 4.

La disposizione del comma precedente non si applica ai procedimenti nei quali sia stato già notificato il decreto di citazione.

ART. 6.

All'eventuale onere derivante dalla presente legge per spese di personale per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante riduzione del capitolo 1017 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.